



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*



PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E
L'ADOLESCENZA
E
IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE
ITALIANO

**PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DI MINORE ETÀ
NELLO SPORT**

**L'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (AGIA)
NELLA PERSONA DELL'AUTORITÀ GARANTE FILOMENA ALBANO
(di seguito denominata Autorità garante)**

E

**IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE GIOVANNI MALAGÒ
(di seguito denominato CONI)**

Entrambe, insieme, denominate le Parti

VISTI

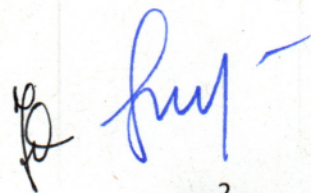
VISTA la Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza di New York, del 20 novembre 1989 (di seguito Convenzione di New York) ed in particolare gli articoli 2, 18, 23, 24, 29 e 31;

VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176, concernente la ratifica e l'esecuzione della Convenzione di New York;

VISTI gli articoli 3, 31 e 32 della Costituzione italiana ai sensi dei quali la Repubblica si impegna a favorire il pieno sviluppo della persona umana e a proteggere l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo e a tutelare la salute, come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

VISTA la legge 20 marzo 2003, n. 77, che ha ratificato e dato esecuzione alla "Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli", fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996;

VISTA la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza" e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera m) che attribuisce all'Autorità garante il compito di diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.



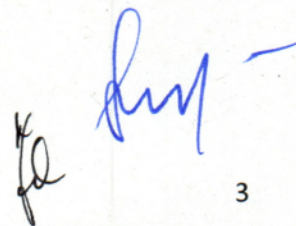
PREMESSO CHE

L'Autorità Garante:

- è stata istituita nel 2011, quale Autorità indipendente di garanzia, con il compito di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età con particolare riferimento a quanto previsto dalla Convenzione di New York del 1989 e dalle altre norme internazionali ed europee finalizzate alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- nell'ambito delle proprie attività istituzionali contempla quelle relative alla promozione e alla tutela dei diritti delle persone di minore età ed ha il compito di porre in essere interventi volti a garantire la sana crescita psico-fisico dei bambini e degli adolescenti, nonché lo sviluppo della loro personalità in tutte le potenzialità;
- ha altresì il compito di diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;
- ha realizzato moduli di informazione, rivolti alle categorie professionali che operano a diretto contatto con le persone di minore età, finalizzati a diffondere la conoscenza della Convenzione sui diritti dell'infanzia;
- promuove iniziative volte al pieno esercizio del diritto all'educazione e istruzione per tutte le persone minori di età;
- promuove iniziative dirette a diffondere la cultura della mediazione e della legalità.

II CONI:

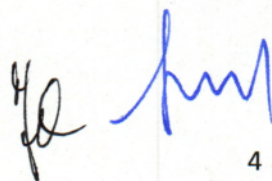
- in qualità di Ente Pubblico preposto al governo dell'attività sportiva nazionale è "*autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale*";
- promuove la massima diffusione della pratica sportiva, anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio, nel rispetto delle competenze delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali;
- ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport;



- sulla base dell'art. 14 del proprio Statuto, opera sul territorio nazionale con un'organizzazione di tipo reticolare costituita dai Comitati Regionali, che rappresentano l'ente sul territorio di loro competenza, in armonia con i principi fissati dagli organi centrali del CONI stesso;
- il CONI, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali che gli sono espressamente attribuiti per legge, si avvale di Sport e salute S.p.A. - Società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, costituita in forza dell'articolo 8 del D.L. n. 138 del 2002, convertito con modificazioni nella L. n. 178/2002 e così denominata ai sensi del comma 629, articolo 1 della Legge 145/2018 - in base al contratto di servizio di cui al citato art. 8 D.L. n. 138/2002.

CONSIDERATO CHE:

- la partecipazione ad attività sportive rappresenta per il bambino e l'adolescente una fonte di gioco e svago, un'opportunità di condivisione con i pari, nonché uno strumento per lo sviluppo dell'autostima e per la formazione della personalità;
- l'esperienza corporea, la competizione, lo stare in gruppo, il confronto con i pari e con l'adulto sono tutti fattori importanti per una sana crescita fisica, psicologica e relazionale. Crescita che, in primo luogo, si realizza attraverso il gioco nello sport, come luogo di inclusione. Il valore che ne deriva è ormai acquisito e, proprio in ragione di ciò, si riconosce allo sport un grande valore sociale;
- l'attività sportiva è uno dei pilastri delle prassi educative che sostengono lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti. Un bambino o un adolescente costretto a privarsi della pratica sportiva corrisponde alla privazione di una opportunità educativa fondamentale;
- lo sport assolve molteplici funzioni: educative, agonistiche, ricreative, riabilitative e, non da ultima, in situazione di disagio dove l'ambiente circostante non offre molte opportunità, di riscatto sociale;
- lo sport rappresenta uno dei più potenti veicoli di inclusione, integrazione ed educazione, in grado di abbattere qualsiasi tipo di barriera, costituendo esso stesso l'emblema dell'uguaglianza nella diversità;
- le peculiarità delle problematiche e del contesto necessitano di un modello innovativo di intervento, da realizzarsi secondo una strategia mirata che si fondi sulla collaborazione degli attori istituzionali del sistema;



- il comune interesse dell'Autorità garante e del CONI è quello di perseguire il superiore interesse dei bambini e dei ragazzi e in particolare di definire una strategia operativa per favorire il coinvolgimento delle categorie professionali a cui destinare l'attività informativa per diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

TUTTO CIO' VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

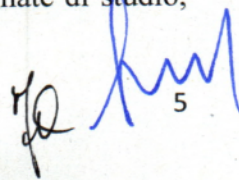
(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa (di seguito, il "Protocollo").

Art. 2

(Finalità e oggetto)

1. La finalità del Protocollo consiste nel diffondere nell'ambito sportivo la conoscenza dei diritti di cui sono titolari i bambini e gli adolescenti e di assicurarne la piena attuazione.
2. Il Protocollo ha per oggetto la collaborazione tra l'Autorità garante e il CONI per la realizzazione di iniziative congiunte che, in coerenza con la finalità indicata nel presente articolo, siano rivolte a:
 - a) diffondere la cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - b) garantire il diritto allo sport a tutte le delle persone di minore età in modo inclusivo, partecipato e accessibile;
 - c) promuovere campagne congiunte di sensibilizzazione e di promozione di sani stili di vita, coinvolgendo eventualmente anche ulteriori Istituzioni pubbliche e scientifiche competenti in merito;
 - d) attivare percorsi di informazione rivolti a tecnici e agli operatori sportivi delle federazioni: sui principi e diritti della Convenzione di New York; sul ruolo e le funzioni dell'Autorità garante e sul sistema di tutela dei minori;
 - e) accrescere la consapevolezza fra i tecnici e gli operatori sportivi del ruolo da loro assolto nella comunità educante;
 - f) promuovere attività di sensibilizzazione sull'importanza dello sport quale strumento di integrazione sociale e culturale mediante convegni, tavole rotonde, giornate di studio, forme di editoria stampata e/o digitale (e-books, ecc.);



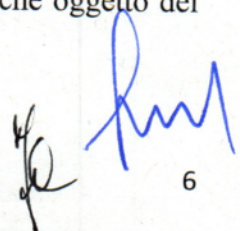
5

- g) promuovere la diffusione della cultura della mediazione e della legalità.

Art. 3

(Impegni delle Parti)

1. Le Parti si impegnano, sulle tematiche oggetto del Protocollo a:
 - a) promuovere e realizzare progetti e specifiche iniziative per la divulgazione della Convenzione di New York;
 - b) promuovere progetti per rendere effettivo il diritto allo sport, favorendo l'inclusione, la partecipazione e l'accessibilità di tutte le persone di minore età;
 - c) organizzare corsi di informazione - nazionali, locali e anche a distanza (in modalità e-learning) - per diffondere sul territorio nazionale la conoscenza degli strumenti adottati in attuazione del Protocollo.
2. L'Autorità garante si impegna a:
 - a) diffondere la conoscenza del Protocollo attraverso i propri canali istituzionali di comunicazione;
 - b) favorire la diffusione delle azioni attivate in attuazione del Protocollo;
 - c) favorire la diffusione e la promozione delle iniziative del CONI, relative all'oggetto e alle finalità del Protocollo;
 - d) partecipare agli eventi organizzati dal CONI concernenti l'oggetto e la finalità del Protocollo;
 - e) predisporre un modulo informativo relativo alla Convenzione di New York, sul ruolo e i compiti dell'Autorità garante e sul sistema di tutela delle persone di minore età in Italia, rivolto ai tecnici ed agli operatori sportivi del CONI;
 - f) promuovere progetti e azioni per diffondere la cultura della mediazione e della legalità.
3. Il CONI, si impegna a:
 - a) diffondere la conoscenza del Protocollo attraverso i propri canali istituzionali di comunicazione;
 - b) favorire la diffusione delle azioni attivate in attuazione del Protocollo;
 - c) promuovere congiuntamente con l'AGIA iniziative per diffondere la più ampia conoscenza della "Convenzione sui diritti del fanciullo";
 - d) sostenere i progetti dell'Autorità garante che riguardano le tematiche oggetto del Protocollo;



- e) collaborare nell'organizzazione degli eventi per la diffusione dei moduli informativi predisposti dall'Autorità garante;
- f) promuovere progetti e azioni per diffondere la cultura della mediazione e della legalità.

Art. 4

(Comitato paritetico)

1. Al fine di promuovere l'attivazione delle iniziative previste dal Protocollo, monitorarne la realizzazione degli interventi e proporre opportuni adeguamenti per il miglior perseguimento delle finalità, è istituito un Comitato paritetico, composto da due rappresentanti dell'Autorità garante e due rappresentanti del CONI, e coordinato da uno dei due rappresentanti dell'Agia.
2. Il Comitato può essere convocato su impulso di ciascuna Parte e si riunisce in base alle esigenze e, comunque, almeno con cadenza trimestrale. La prima riunione è convocata nei 15 giorni successivi alla formale istituzione del Comitato.
3. Il Comitato potrà invitare alle riunioni esperti, anche esterni o appartenenti ad altre amministrazioni e enti.
4. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito; ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 5

(Durata e Recesso)

1. Il Protocollo ha la durata di anni 2 a partire dalla data di sottoscrizione ed alla scadenza potrà essere rinnovato per espressa determinazione scritta delle Parti.
2. Ciascuna delle Parti si riserva, altresì, il diritto di recedere unilateralmente dal Protocollo, mediante comunicazione da inviare, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, per posta raccomandata con a. r. presso la sede dell'altra Parte.

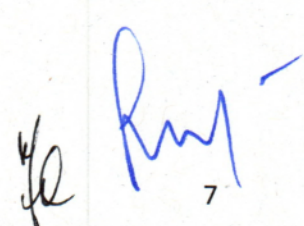
Art. 6

(Oneri)

1. Dal presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7

(Riservatezza e Trattamento dei dati)



Two handwritten signatures in blue ink are visible in the bottom right corner of the page. The first signature is on the left, and the second is on the right, with a small checkmark-like mark to its right.

1. Le Parti convengono che le informazioni raccolte in attuazione del Protocollo sono strettamente confidenziali e non potranno essere divulgate a terzi senza il consenso scritto dell'altra Parte.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali impiegati ai fini dell'esecuzione del Protocollo, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali (c.d. "**GDPR**") e del "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (c.d. "**Codice Privacy**"), di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 8

(Foro competente)

1. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del Protocollo, che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

Art. 9

(Disposizioni generali)

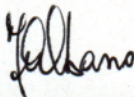
1. È fatto reciproco divieto alle Parti di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio dell'altra Parte senza la preventiva approvazione scritta della Parte stessa.
2. Qualsiasi modifica al Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.
3. Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni del Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata a.r. indirizzata a:
 - Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza: Via di Villa Ruffo, n.6, 00196, Roma;
 - CONI: Piazza Lauro De Bosis n. 15, 00135 Roma.

Roma, 9 maggio 2019

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

La Garante

(Filomena Albano)



Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Il Presidente

(Giovanni Malago)

